



**FIDAS**  
**VERONA**

[www.fidasverona.it](http://www.fidasverona.it)  
donatori  
volontari di  
sangue

**STATUTO**

approvato in data 30/09/1997  
e con successive modifiche  
del 28/03/2004, del 05/04/2009  
e del 16/11/2013.

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FIDAS VERONA**

### **ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata, ambito di operatività**

a) Viene costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e della L. 266/91, l'associazione denominata "Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue Onlus", abbreviata come "Fidas Verona".

b) L'associazione ha la propria sede legale in Verona, via Polveriera Vecchia 2. Il trasferimento della sede non comporta modifiche al presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

c) L'associazione è apolitica e aconfessionale.

d) L'associazione non persegue fini di lucro.

e) L'associazione si articola in sezioni prive di autonomia giuridica.

f) Il simbolo associativo riproduce stilizzati: una goccia di sangue con all'interno degli arcovoli dell'Arena di Verona, il tutto circondato da un'ellisse che non si chiude a significare che nella donazione del sangue non vi può essere soluzione di continuità.

g) L'associazione ha durata illimitata.

h) L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

### **ARTICOLO 2 - Finalità dell'associazione**

L'associazione si propone di:

a) diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima, volontaria, gratuita e informata del sangue e dei suoi componenti, quale atto di umana solidarietà;

b) collaborare con le strutture sanitarie pubbliche preposte nei termini previsti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni e accordi con le stesse stipulati.

### **ARTICOLO 3 – Soci**

I soci possono essere solamente persone fisiche e si identificano in due categorie:

- soci donatori;
- soci onorari.

a) Sono soci donatori coloro che alla loro prima donazione, dichiarati idonei, hanno richiesto l'iscrizione alla Fidas Verona accettando il presente statuto e regolamento. Sono altresì soci donatori coloro che, già donatori periodici, dichiarino l'intenzione di recedere da altra associazione e chiedano l'iscrizione alla Fidas Verona accettando il presente statuto e regolamento.

b) Sono soci onorari coloro che, impossibilitati a donare, collaborano attivamente alla vita associativa dell'associazione.

Il socio donatore decade da detta qualifica ed è escluso dall'associazione qualora, anche per cause esterne alla sua volontà, non possa più donare o non possieda più le caratteristiche per essere definito donatore periodico secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale.

La qualifica di socio onorario ha durata illimitata, ma cessa nel caso in cui il socio stesso riprenda o inizi a essere donatore periodico.

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento.

L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione, il socio escluso può ricorrere preliminarmente al Collegio dei probiviri ed eventualmente all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

A ogni donatore viene rilasciata, a cura dell'associazione o del Centro trasfusionale, la tessera di riconoscimento con evidenziati i dati anagrafici e il gruppo sanguigno.

L'iscrizione all'associazione è gratuita.

Tutti i soci hanno pari dignità, hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a candidarsi per ricoprire le cariche associative, a partecipare alle Assemblee con diritto di voto e a essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata per l'associazione, ai sensi di legge.

Tutti i soci donatori hanno l'obbligo di donare il proprio sangue con generosità tutte le volte che le circostanze lo consentano e lo richiedano; rispondere alle eventuali urgenti richieste di donazione fatte dall'associazione, ovviamente nei limiti del possibile in rapporto agli impegni personali.

Tutti i soci, donatori e onorari, hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e il regolamento di attuazione, nonché le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; prestare la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito; comunicare alla Presidenza sezionale gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio; mantenere un comportamento dignitoso e coerente con gli ideali dell'associazione; astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Particolari riconoscimenti possono essere dati a donatori meritevoli, sempre comunque rispettando lo spirito dell'associazione.

Per tutti i problemi di carattere trasfusionale, o altri, si fa riferimento alle leggi vigenti. In particolare, a norma di legge, tutti i soci donatori, nonché gli attivisti dell'associazione, saranno coperti da adeguata polizza assicurativa secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

L'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti previsti dalla L. R. 40/1993.

#### **ARTICOLO 4 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea provinciale;
- 2) il presidente provinciale;
- 3) la Presidenza provinciale;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti;
- 5) il Collegio dei probiviri.

Sono, inoltre, cariche dell'associazione:

- 1) il vicepresidente provinciale vicario;
- 2) il tesoriere provinciale;
- 3) il segretario della Presidenza provinciale;
- 4) il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale;
- 5) il coordinatore di zona;
- 6) il presidente onorario.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione, preventivamente autorizzate dalla Presidenza provinciale e adeguatamente documentate.

La durata di tutte le cariche associative, eccetto il presidente onorario, è definita in anni quattro.

## **ARTICOLO 5 – Assemblea provinciale**

L'Assemblea provinciale è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è costituita dai delegati delle sezioni in rapporto al numero dei donatori attivi; può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata dal presidente provinciale con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e da affiggere presso la sede provinciale.

Un socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo in Assemblea; un socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente provinciale o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario o, in assenza di entrambi, da un vicepresidente, dal presidente onorario o dal componente più anziano della Presidenza provinciale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente provinciale almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Presidenza provinciale, o di almeno un decimo dei soci.

Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) la determinazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) l'elezione, alla scadenza del mandato, del presidente provinciale;
- c) l'elezione, alla scadenza del mandato, dei componenti della Presidenza provinciale;
- d) l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- e) l'elezione dei componenti del Collegio dei probiviri;
- f) l'approvazione della relazione morale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- g) le modifiche al regolamento;
- h) la delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che la Presidenza provinciale riterrà di sottoporle.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati comprensivi di deleghe; in seconda convocazione con qualsiasi numero di delegati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le stesse modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche dello statuto, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio che do-

vesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

Per le modifiche dello statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei delegati comprensivi di deleghe, e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei delegati.

L'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria richiede le stesse maggioranze previste per la prima.

I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal segretario e dal presidente provinciale e portati a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **ARTICOLO 6 - Presidente provinciale**

Il presidente provinciale viene eletto dall'Assemblea provinciale tra i soci dell'associazione ed è il legale rappresentante dell'associazione. Il suo mandato è stabilito in anni quattro.

Il presidente provinciale:

- a) è garante dell'osservanza delle norme statutarie;
- b) convoca e presiede l'Assemblea provinciale ordinaria e straordinaria;
- c) convoca e presiede la Presidenza provinciale;
- d) sottoscrive tutti gli atti dell'associazione;
- e) firma tutti i pagamenti ordinari e straordinari;
- f) non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. A tal fine, si considera mandato completo quello di durata superiore ai due anni. In caso di necessità e urgenza il presidente può esercitare i poteri della Presidenza provinciale e adottare provvedimenti riferendone tempestivamente alla stessa, e in ogni caso alla riunione immediatamente successiva.

## **ARTICOLO 7 - Presidenza provinciale**

La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. La sua durata è stabilita in anni quattro.

Essa è costituita:

- 1) dal presidente provinciale eletto dall'Assemblea;
- 2) da un segretario nominato dal presidente provinciale;
- 3) dai componenti eletti dall'Assemblea provinciale tra i soci dell'associazione in numero di 14.

A essa spettano:

- a) la nomina dei tre vicepresidenti, di cui uno vicario, e del tesoriere, scelti tra i componenti della stessa;
- b) l'attuazione delle attività ritenute opportune e di quelle programmate dall'Assemblea provinciale;
- c) l'amministrazione finanziaria dell'associazione;
- d) la formulazione della relazione morale, della relazione economica e dei bilanci da presentare per l'approvazione dell'Assemblea provinciale.

La Presidenza è convocata dal presidente provinciale o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione deve essere formulata in forma scritta, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima.

La Presidenza provinciale è presieduta dal presidente provinciale, in caso di sua assenza dal vicepresidente vicario e, in assenza di entrambi, da un vicepresidente o dal consigliere più anziano. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni assunte sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seno alla Presidenza provinciale non è ammessa delega. Alle riunioni della Presidenza provinciale partecipano, con voto consultivo se non eletti alla stessa, il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale e i coordinatori di zona.

Di ogni seduta della Presidenza provinciale deve essere redatto apposito verbale dal segretario della Presidenza provinciale che lo deve firmare unitamente al presidente provinciale. I verbali sono riportati nell'apposito libro verbali della Presidenza provinciale.

## **ARTICOLO 8 - Collegio dei revisori dei conti**

I revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea tra i soci dell'associazione in numero di tre effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. Il loro mandato è stabilito in anni quattro. Eleggono tra loro un presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.

I compiti del Collegio dei revisori dei conti sono:

- a) vigilare sulla gestione amministrativa dell'associazione;

- b) controllare, approvare e controfirmare il bilancio annuale consuntivo da presentare all'Assemblea;
- c) redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.

### **ARTICOLO 9 - Collegio dei probiviri**

I probiviri vengono eletti dall'Assemblea tra i soci dell'associazione in numero di tre effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. Il loro mandato è stabilito in anni quattro. Eleggono tra loro un presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Al Collegio dei probiviri è demandata la risoluzione in via arbitrale dei conflitti di competenza e ogni altra vertenza che insorga tra gli organi dell'associazione, tra le sezioni e gli organi dell'associazione, e fra i singoli associati e gli organi dell'associazione stessa. Le delibere del Collegio dei probiviri sono definitive e inappellabili nei limiti stabiliti dalla legge.

### **ARTICOLO 10 - Vicepresidente provinciale vicario**

Il vicepresidente provinciale vicario è nominato dalla Presidenza provinciale all'inizio del suo mandato tra i componenti della stessa, e dura in carica quattro anni. Assume le funzioni del presidente provinciale, in caso di suo impedimento temporaneo, per il tempo necessario.

In caso di dimissioni del presidente provinciale, il vicepresidente vicario lo sostituisce fino all'elezione di un nuovo presidente provinciale da parte dell'Assemblea provinciale che deve essere convocata entro 90 giorni dalle dimissioni.

### **ARTICOLO 11 - Tesoriere provinciale**

Il tesoriere provinciale è nominato dalla Presidenza provinciale all'inizio del suo mandato tra i componenti della stessa, e dura in carica quattro anni.

A lui spetta:

- a) controllare l'esattezza delle spese, dei pagamenti e degli incassi;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per l'approvazione della Presidenza provinciale e la successiva presentazione all'Assemblea provinciale;
- c) firmare i bilanci;
- d) convocare il Collegio dei revisori dei conti per le verifiche opportune



e far controfirmare a essi il bilancio consuntivo.

### **ARTICOLO 12 - Segretario della Presidenza provinciale**

Il segretario della Presidenza provinciale è nominato dal presidente provinciale tra i componenti della Presidenza provinciale o anche tra i soci dell'associazione. Egli assume anche le funzioni di segretario dell'Assemblea provinciale e ne redige i relativi verbali che saranno da lui firmati e controfirmati dal presidente. Se non eletto alla Presidenza provinciale non ha diritto di voto. La nomina del segretario deve essere ratificata dall'Assemblea provinciale.

### **ARTICOLO 13 - Coordinatore del Gruppo Giovani provinciale**

Il Gruppo Giovani provinciale è composto dal coordinatore e dai giovani delle sezioni.

Il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale è nominato dal presidente provinciale tra i componenti della Presidenza provinciale o anche tra i soci dell'associazione. Il suo mandato dura quattro anni.

Egli:

- a) coordina le attività ritenute necessarie per formare i giovani dell'Associazione ad assumere ruoli attivi all'interno della stessa;
- b) coordina le attività ritenute necessarie per sviluppare la propaganda tra i giovani;
- c) partecipa alle riunioni della Presidenza provinciale alla quale riferisce in merito alle attività proposte e realizzate;
- d) deve avere meno di 28 anni al momento della nomina.

### **ARTICOLO 14 - Coordinatori di zona**

Per migliorare l'organizzazione delle attività, il territorio di competenza dell'associazione è suddiviso in zone comprendenti sezioni limitrofe.

Il coordinatore di zona viene nominato dalle sezioni interessate tra i soci di una di esse. Il suo mandato dura quattro anni.

Egli:

- a) coordina e rende omogenee le attività di promozione svolte dalle sezioni di competenza;
- b) coordina le attività di carattere provinciale che si ritiene utile realizza-

re nel territorio zonale;

c) convoca i direttivi delle sezioni almeno due volte l'anno e riferisce in merito alla Presidenza provinciale;

d) amministra, in accordo con i presidenti delle sezioni di zona, le risorse economiche specificamente destinate dalla Presidenza provinciale.

### **ARTICOLO 15 - Presidente onorario**

Il presidente onorario è nominato dall'Assemblea provinciale su proposta della Presidenza provinciale; partecipa alle riunioni della Presidenza provinciale e alle Assemblee provinciali; collabora con la Presidenza provinciale dalla quale può ricevere incarichi specifici e di rappresentanza; non ha diritto di voto.

Possono essere nominati più presidenti onorari che abbiano comunque ricoperto almeno per un mandato completo la carica di presidente provinciale. La carica di presidente onorario ha durata illimitata.

### **ARTICOLO 16 - Sezioni**

La costituzione o la chiusura di una sezione, l'unificazione o la divisione di sezioni vengono deliberate dalla Presidenza provinciale e sottoposte a ratifica dell'Assemblea provinciale.

Sono organi della sezione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) la Presidenza sezionale;
- 3) il presidente sezionale.

Sono, inoltre, cariche della sezione:

- 1) il vicepresidente;
- 2) il tesoriere;
- 3) il referente giovani.

La durata di tutte le cariche associative di sezione è definita in anni quattro.

### **ARTICOLO 17 - Assemblea sezionale**

L'Assemblea sezionale è costituita da tutti i soci iscritti. Viene convocata dal presidente sezionale almeno una volta all'anno e ogni qual volta la

Presidenza sezionale lo ritenga opportuno.

A essa spetta il rinnovo della Presidenza alla scadenza del mandato, o in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

### **ARTICOLO 18 - Presidenza sezionale**

La Presidenza sezionale è costituita dai soci eletti dall'Assemblea sezionale in numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 15.

I componenti della Presidenza sezionale eleggono tra di loro il presidente e nominano tra di loro il vicepresidente e il tesoriere; nominano, inoltre, il referente giovani di sezione tra i soci della sezione.

Alla Presidenza sezionale spetta:

- a) l'organizzazione delle attività di sezione;
- b) l'amministrazione delle somme ricevute dalla sede provinciale e delle elargizioni di enti e privati;
- c) la promozione locale della donazione del sangue, la chiamata e l'assistenza dei donatori relativamente ai fini associativi.

### **ARTICOLO 19 - Presidente sezionale**

Il presidente sezionale:

- a) nomina il segretario della sezione;
- b) convoca e presiede la Presidenza sezionale;
- c) coordina le attività deliberate dalla Presidenza sezionale;
- d) partecipa alle attività della propria zona;
- e) riceve tutte le somme destinate alla sezione e poi le trasmette al tesoriere per le necessarie registrazioni;
- f) convoca l'Assemblea, previa segnalazione alla Presidenza provinciale, tutte le volte che la Presidenza sezionale lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno un decimo dei donatori iscritti alla sezione; la stessa deve essere convocata, comunque, almeno una volta all'anno.

La carica di presidente sezionale ha una durata massima di due mandati consecutivi. A tal fine si considera mandato completo quello di durata superiore ai due anni.

## **ARTICOLO 20 – Risorse economiche**

Per il conseguimento dei fini istituzionali previsti dall'articolo 2, l'associazione si avvale:

- a) dei compensi e/o quote stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali per le donazioni di sangue o dei suoi derivati;
- b) di eventuali contributi degli aderenti;
- c) di contributi da privati;
- d) di contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) di contributi di organismi internazionali;
- f) di donazioni e lasciti testamentari;
- g) di entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le risorse economiche pervenute alla sede provinciale vanno così utilizzate:

- a) la Presidenza provinciale utilizza le quote dalla stessa ritenute indispensabili per il mantenimento, l'aggiornamento e il buon funzionamento della sede provinciale, nonché per la propaganda a livello provinciale;
- b) il rimanente importo viene erogato alle sezioni in rapporto alle donazioni effettuate;
- c) la Presidenza provinciale può, in caso di riconosciuta necessità, inviare delle quote suppletive alle sezioni oltre l'importo di loro pertinenza;
- d) le sezioni utilizzano le quote ricevute per:
  - 1) le chiamate;
  - 2) la propaganda locale;
  - 3) l'organizzazione;
  - 4) le benemerienze.

## **ARTICOLO 21 – Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Presidenza provinciale redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea provinciale, di norma entro il mese di aprile.

La Presidenza provinciale redige il bilancio preventivo che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea provinciale entro il mese di dicembre.

## **ARTICOLO 22 - Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) il fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta a euro quindicimila, dei quali indisponibili euro quattromilacinquecento;
- b) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti;
- c) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede associativa, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dai soci.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## **ARTICOLO 23 - Erogazioni, donazioni e lasciti**

Eventuali erogazioni liberali in denaro, o donazioni di beni mobili e beni mobili registrati effettuate da persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione, possono essere accettate dalla Presidenza provinciale che delibera sull'utilizzo delle stesse.

L'accettazione dei beni immobili e dei lasciti testamentari, che saranno accettati con beneficio di inventario, è riservata all'Assemblea provinciale che dispone dell'utilizzo degli stessi. Verrà, comunque, rispettata la volontà del donatore assegnando l'uso dei beni ai destinatari designati.

## **ARTICOLO 24 - Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.



L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ARTICOLO 25 - Modifica dello statuto**

Le proposte di modifica allo statuto devono essere presentate alla Presidenza provinciale che provvederà a esporle all'Assemblea provinciale alla prima riunione; in caso di proposta ritenuta urgente convocherà l'Assemblea provinciale in tempi brevi; l'accoglimento della modifica per la successiva presentazione all'Assemblea straordinaria provinciale dovrà ottenere la maggioranza dei delegati presenti aventi diritto al voto. La stessa proposta di modifica può essere presentata una sola volta durante lo stesso mandato quadriennale.

L'Assemblea straordinaria provinciale per la modifica dello statuto viene convocata e ha validità secondo quanto disposto dall'articolo 5.

### **ARTICOLO 26 - Incompatibilità**

Sono incompatibili tra loro le cariche di componente della Presidenza provinciale, componente del Collegio dei revisori dei conti, componente del Collegio dei probiviri.

### **ARTICOLO 27 - Disposizioni finali**

Il presente statuto viene integrato da un regolamento applicativo. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.